**Cass. Pen., Sez. III, n. 48990 del 25/11/2014 – Pres. Teresi – Est. Ramacci – Ric. M. S.**

**RIFIUTI –** Per la realizzazione diopere di scavo rilevanti occorre il permesso di costruire?

*L'atto concessorio di tipo urbanistico è necessario allorché la morfologia del territorio venga alterata in conseguenza di rilevanti opere di scavo, sbancamenti, livellamenti, finalizzati ad usi diversi da quelli agricoli.*

**Ritenuto in fatto**

1. La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 9.1.2014 ha confermato la decisione con la quale, in data 20.2.2012, il Tribunale di quella città aveva affermato la penale responsabilità di S. M. per i reati di cui agli artt. 44, lett. b). 93, 94 e 95 d.P.R. 380\01, concernenti la realizzazione di uno scavo lungo m. 10, largo m. 4 e profondo m. 2 propedeutico all'ampliamento di un preesistente fabbricato (ace. Palermo il 31.5.2010).

Avverso tale pronuncia il predetto propone ricorso per cassazione tramite il proprio difensore di fiducia.

2. Con un unico motivo di ricorso rileva che nella sentenza impugnata, per escludere la natura pertinenziale delle opere, si sarebbe fatto ricorso a mere congetture, non considerando che lo scavo era finalizzato alla realizzazione di una «indiana» per l'eliminazione delle infiltrazioni di umidità e di un corpo tecnico destinato a contenere alcune cisterne. Insiste, pertanto, per l'accoglimento del ricorso.

3. In data 14.10.2014 il difensore faceva pervenire, a mezzo fax, copia di «autorizzazione edilizia» (n. 72 del 17.3.2014 rilasciata «ai sensi dell'art. 13 della l. 47\85» dal Settore Edilizia Privata del Comune di Palermo). richiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per intervenuta sanatoria.

**Considerato in diritto**

1. Il ricorso è infondato. Il ricorrente censura la decisione impugnata lamentando l'incongruenza della motivazione, ma tale rilievo risulta privo di pregio. Lamenta il ricorrente che la Corte territoriale avrebbe escluso la natura pertinenziale dell'intervento sulla base di mere congetture.

In realtà, come emerge chiaramente dal tenore della decisione impugnata, i giudici del merito hanno valutato l'intervento nella sua consistenza accertata, rilevando che uno scavo delle dimensioni di quello riconducibile all'imputato comporta comunque una trasformazione permanente del territorio e richiede, per la sua esecuzione, il permesso di costruire.

Nel far ciò, i giudici del merito hanno anche posto in evidenza l'infondatezza della tesi difensiva, osservando che detto scavo, per dimensioni e caratteristiche (essendo pari, per lunghezza, all'intero edificio preesistente) non poteva ritenersi finalizzato alla realizzazione di una intercapedine volta all'eliminazione delle infiltrazioni di umidità ed alla realizzazione di un vano tecnico destinato ad accogliere alcune cisterne, come invece sostenuto dall'imputato.

2. Si tratta, ad avviso del Collegio, di argomentazioni giuridicamente corrette e sorrette da adeguata motivazione.

L'atto concessorio di tipo urbanistico è, infatti, necessario allorché la morfologia del territorio venga alterata in conseguenza di rilevanti opere di scavo, sbancamenti, livellamenti, finalizzati ad usi diversi da quelli agricoli (cfr. Sez. III n. 23197, 4 giugno 2009; Sez. III n.8064, 24 febbraio 2009; Sez. III n. 45462, 9 dicembre 2008; Sez. III n. 6930, 19 febbraio 2004; Sez. III. n.38055, 13 novembre 2002; Sez. III n.3107, 14 marzo 2000; Sez. III n.4722, 23 aprile 1994; Sez. III n.1214 , 2 aprile 1994).

La Corte territoriale ha, inoltre, motivatamente escluso la natura pertinenziale dell'intervento rivendicata dall'imputato sulla base di una obiettiva valutazione dei dati fattuali acquisiti, rilevando, nel contempo, come tali dati si ponessero in contraddizione con le mere affermazioni di un teste indotto dalla difesa, il quale aveva sostenuto una destinazione dell'intervento che, però, non ha trovato alcun riscontro.

Dunque, in assenza di altri elementi di valutazione (ad esempio, dimostrazione dell'effettiva presenza di umidità; presenza di progetti o altri dati concernenti le caratteristiche e dimensioni del vano accessorio; presenza delle cisterne da interrare; destinazione di utilizzo delle stesse etc.) correttamente i giudici del merito hanno ritenuto non dimostrata la natura pertinenziale dell'opera, valutandola coerentemente sulla base dei dati disponibili.

Tale evenienza sottrae pertanto la decisione impugnata ad ogni censura di legittimità.

3. Quanto alla memoria, rileva il collegio che la stessa, peraltro inviata a mezzo fax, risulta pervenuta il 14 ottobre 2014, non osservando quindi il termine di 15 giorni per il deposito di memorie previsto per i procedimenti in camera di consiglio, che la giurisprudenza di questa Corte ritiene applicabile anche ai procedimenti in udienza pubblica, prevedendo, quale conseguenza dell'inosservanza, che la Corte di Cassazione sia esentata dall'obbligo di prenderle in esame (Sez. I n. 19925, 14 maggio 2014; Sez. VI n. 18453, 15 maggio 2012; Sez. I n. 17308, 14 aprile 2004 ed altre prec. conf.).

Ne consegue che la memoria, tardivamente presentata, non può essere presa in considerazione.

A detta memoria, in ogni caso, è allegato un provvedimento che così come denominato («autorizzazione in sanatoria») e per i riferimenti normativi (alla ormai abrogata legge 47\85) e ad altri atti del relativo procedimento amministrativo non allegati, non consentirebbe comunque di apprezzarne la riferibilità alle opere per cui è processo né, tanto meno, la efficacia sanante.

Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con le consequenziali statuizioni indicate in dispositivo.

[omissis]